



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021, reg. n. 782, con il quale, al Dott. Michele Sciscioli, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 18 in materia di competizioni sportive di interesse nazionale;

VISTO decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n. 133;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, n. 165;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, che apporta modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;

VISTE le Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive predisposte dal Dipartimento per lo sport in data 3 dicembre 2021, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n. 133, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 e del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che, all'art. 1, comma 1, proroga lo stato di emergenza per covid-19 al 31 marzo 2022 e all'art. 4, comma 2, dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, e vieta, per i predetti eventi e competizioni, il consumo di cibi e bevande al chiuso;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che con l'art. 1, comma 6, modifica il terzo periodo dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo che «In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni (...) consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata;

VISTE le Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive redatte dal Dipartimento per lo sport in data 3 gennaio 2022 sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133, del decreto 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

SENTITA la Federazione medico sportiva italiana (FMSI);

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione e alla pubblicazione delle "Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatte il 3 gennaio 2022, aggiornate all'attuale normativa in materia di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

possesso di certificazione verde COVID – 19 e di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi aperti al pubblico;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Sono adottate le “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte in data 3 gennaio 2022 sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, del decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2021, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 3 gennaio 2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Michele Sciscioli